

# Istituta Autonoma Case Popolari

Comprensorio di Acireale - via DEGLI ULIVI, 19

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 116

OGGETTO: Costituzione fondo delle risorse decentrate destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato Area della dirigenza anno 2020 art. 26 del c.c.n.l. 23/12/1999.

L'anno 2020                      Il giorno 31                      del mese di LUGLIO

IL DIRETTORE GENERALE

**Premesso** che il fondo relativo al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale viene costituito annualmente ai sensi dell'art. 26 del CCNL 23/12/1999, che rappresenta la norma istitutiva del fondo, nonché dalle successive disposizioni contrattuali che ne hanno aggiornato e modificato la costituzione e precisamente:

Disposizione	Articolo	Descrizione
<a href="#">CCNL 23 dicembre 1999</a>	ART. 26, co. 1, lett a)	Importo complessivamente destinato al finanziamento del trattamento di posizione e di risultato di tutte le funzioni dirigenziali per l'anno 1998, secondo la disciplina del <a href="#">CCNL del 10 aprile 1996</a> e del <a href="#">CCNL del 27 febbraio 1997</a> .
<a href="#">CCNL 23 dicembre 1999</a>	ART. 31, co. 2	Ulteriore incremento di un importo pari al 3,3% della retribuzione di posizione alla data del 31 dicembre 1999.
<a href="#">CCNL 23 dicembre 1999</a>	ART. 26, co. 1, lett. b)	Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della <a href="#">Legge n. 449/1997</a> .
<a href="#">CCNL 23 dicembre 1999</a>	ART. 26, co. 1, lett. c)	Risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dell'art. 2, co. 3 del <a href="#">D.Lgs. n. 29/1993</a> .
<a href="#">CCNL 23 dicembre 1999</a>	ART. 26, co. 1, lett. d)	Importo pari al 1,25% del <b>monte salari della dirigenza per l'anno 1997</b> a decorrere dal 31 dicembre 1999 ed a valere per l'anno 2000, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati di inflazione, del trattamento economico della dirigenza, eccedente quello tabellare e la indennità integrativa speciale: dirigenti contr. Pubblico.
<a href="#">CCNL 23 dicembre 1999</a>	ART. 26, co. 1, lett. e)	Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione della dirigenza, quali quelle di cui all'art. 37 del <a href="#">CCNL 1996</a> e all'art. 18 della <a href="#">Legge n. 109/1994</a> e successive integrazioni e modificazioni e <a href="#">Legge n. 446/1997 (Ici)</a> .
<a href="#">CCNL 23 dicembre 1999</a>	ART. 26, co. 1, lett. f)	Somme connesse al trattamento incentivante del personale dirigenziale trasferito agli enti del comparto a seguito della attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni.
<a href="#">CCNL 23 dicembre 1999</a>	ART. 26, co. 1, lett. g)	Importo annuo della retribuzione individuale di anzianità nonché quello del maturato economico di cui all'art. 35, co. 1, lett. b) del <a href="#">CCNL 10 aprile 1996</a> dei dirigenti comunque cessati dal servizio a far data dal 1° gennaio 1998; tali risorse sono destinate alle finalità di cui all'art. 27 (retribuzione di posizione).
<a href="#">CCNL 23 dicembre 1999</a>	ART. 26, co. 1, lett. i)	Risorse derivanti dall'applicazione della disciplina dell'art. 32, <a href="#">CCNL 1999</a> .
<a href="#">CCNL 23 dicembre 1999</a>	ART. 26, co. 2	Ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, gli enti verificano la possibilità di integrare, dall'anno 1999, le risorse economiche di cui al co. 1, sino ad un importo massimo dell'1,2% del

		<b>monte salari della dirigenza per l'anno 1997.</b> Tale disciplina non trova applicazione nei confronti degli enti locali in situazione di dissesto o di deficit strutturale, per i quali non sia intervenuta ai sensi di legge l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato).
<a href="#">CCNL 23 dicembre 1999</a>	ART. 26, co. 3	In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di livelli qualitativi e quantitativi di servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza ovvero un incremento stabile delle relative dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 39, co. 1 della <a href="#">Legge n. 449/1998</a> , valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione e nuova graduazione delle funzioni dirigenziali direttamente coinvolte nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio con conseguente adeguamento delle disponibilità del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato. Analoga disciplina si applica agli enti, anche di nuova istituzione, che istituiscano per la prima volta posti di qualifica dirigenziale nella dotazione organica.
<a href="#">CCNL 23 dicembre 1999</a>	ART. 26, co. 4	A decorrere dal 31 dicembre 1999, le risorse destinate al finanziamento delle retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato della dirigenza possono essere integrate dagli enti nell'ambito delle effettive disponibilità di bilancio. Possono avvalersi di tale facoltà gli enti che certifichino di essere in possesso dei requisiti, desunti dal bilancio, individuati in una apposita intesa che le parti del presente CCNL si impegnano a stipulare entro il 30 aprile 2000; a tal fine l'ARAN convoca le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto entro il mese successivo alla data della sua stipulazione. Nella predetta intesa sarà incluso un indice basato sul rapporto tra spesa per il personale con qualifica dirigenziale rispetto alla spesa per il restante personale.
<a href="#">CCNL 23 dicembre 1999</a>	ART. 26, co. 5	Gli enti possono integrare le risorse di cui al co. 1 con una quota non superiore al 6% del minore importo del finanziamento a carico del pertinente capitolo di bilancio, derivante, a parità di funzioni e fatti salvi gli incrementi contrattuali, dalla riduzione stabile di posti di organico della qualifica dirigenziale.
<a href="#">CCNL 23 dicembre 1999</a>	ART. 27, co. 9	Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione devono essere integralmente utilizzate. Eventuali risorse che a consuntivo risultassero ancora disponibili sono temporaneamente utilizzate per la retribuzione di risultato relativa al medesimo anno e quindi riassegnate al finanziamento della retribuzione di posizione a decorrere dall'esercizio finanziario successivo. Somme non utilizzate del fondo anno precedente.
<a href="#">CCNL 23 dicembre 1999</a>	Art. 28, co. 2	Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato devono essere integralmente utilizzate nell'anno di riferimento. Ove ciò non sia possibile, le eventuali risorse non spese sono destinate al finanziamento della predetta retribuzione di risultato nell'anno successivo. Somme non utilizzate del fondo anno precedente.
<a href="#">CCNL 12 febbraio 2002</a>	ART. 1, co. 3	Riduzione dei valori della retribuzione di posizione attribuiti ad ogni funzione dirigenziale, secondo le previsioni dell'ordinamento organizzativo degli enti, per un importo annuo di € 3.356,97 (Lire 6.500.000).
<a href="#">CCNL 22 febbraio 2006</a>	ART. 23, co. 1	Dal 1° gennaio 2002 - Incremento valore economico della retribuzione di posizione di un importo annuo di € 520,00 (tredici mensilità).
<a href="#">CCNL 22 febbraio 2006</a>	ART. 23, co. 3	Dal 1° gennaio 2003: - Incremento di un importo pari al 1,66% del monte salari 2001.
<a href="#">CCNL 14 maggio 2007</a>	ART. 4, co. 1	Dal 1° gennaio 2004: - Incremento valore economico della retribuzione di posizione di un importo annuo di Euro 572,00.

<a href="#">CCNL 14 maggio 2007</a>	ART. 4, co. 1	Dal 1° gennaio 2005: - Incremento valore economico della retribuzione di posizione di un importo annuo di € 572,00 (Incremento valore economico della retribuzione di posizione di un importo annuo di euro 1.144 comprensivo dell'aumento di € 572,00).
<a href="#">CCNL 14 maggio 2007</a>	ART. 4, co. 4	Dal 31 dicembre 2005 a valere dal 1° gennaio 2006: Art. 4, co. 4 - Incremento di un importo pari al 0,89% del monte salari 2003.
<a href="#">CCNL 22 febbraio 2010</a>	ART. 16, co. 1	Dal 1° gennaio 2007 il valore economico della retribuzione di tutte le posizioni dirigenziali di un importo annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, pari a € 478,40.
<a href="#">CCNL 22 febbraio 2010</a>	ART. 16, co. 4	Dal 31 dicembre 2007, nella misura dell'1,78% del monte salari relativo alla dirigenza per l'anno 2005, che comprende ed assorbe il precedente incremento.
<a href="#">CCNL 3 agosto 2010</a>	ART. 5, co. 1	Dal 1° gennaio 2009 il valore economico della retribuzione di tutte le posizioni dirigenziali ricoperte alla data del 1° gennaio 2009, nell'importo annuo per tredici mensilità, determinato secondo la disciplina dell'art. 27 del <a href="#">CCNL del 23 dicembre 1999</a> , è incrementato, con decorrenza dalla medesima data di un importo annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, pari a € 611,00.
<a href="#">CCNL 3 agosto 2010</a>	ART. 5, co. 4	Dal 1° gennaio 2009 le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza, di cui all'art. 26 del <a href="#">CCNL del 23 dicembre 1999</a> , sono altresì incrementate nella misura dello 0,73 % del monte salari relativo alla dirigenza per l'anno 2007. Tali risorse sono confermate anche per gli anni successivi al 2009 e, sommandosi a quelle già previste dall'art. 16, co. 4 del <a href="#">CCNL del 22 febbraio 2010</a> , sono destinate integralmente al finanziamento della sola retribuzione di risultato dei dirigenti.

**Vista** la legge 147/2013 e la successiva legge 208 del 28/12/2015 (legge di stabilità 2016) che stabilisce che “a decorrere dal 01/01/2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;

**Visto** l'art. 23, comma 2, del D.Lgs n. 75 del 25/05/2017 che testualmente prevede “*Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.*”

**Verificato** il valore del fondo risorse decentrate per l'anno 2020 Area dirigenza, rispetto l'importo del fondo costituito nell'anno 2016 pari a € 130.856;

**Dato atto** che per la costituzione del fondo risorse decentrate relativo alla Dirigenza non sono intervenute modifiche normative e/o contrattuali incidenti sulla quantificazione del fondo, ne sono stati istituiti nuovi servizi o processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di livelli qualitativi e quantitativi di servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza ovvero un incremento stabile delle relative dotazioni organiche, rispetto a quanto già stabilizzato nei fondi degli anni precedenti;

**Visto** il prospetto elaborato dal Servizio Ragioneria per la quantificazione delle risorse decentrate destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato Area della dirigenza anno 2020, che di seguito si riporta:

POSIZIONE E RISULTATO ANNO 1998 (ART.26 C.1 L. A CCNL 98-01)	€ 59.009,80
INCREMENTI CCNL 98-01 (ART. 26 C. 1 L. D)	€ 1.672,53

INCREMENTI CCNL 02-05 (ART. 23. CC. 1,3)	€ 3.326,53
INCREMENTI CCNL 04-05 (ART. 4 CC. 1,4)	€ 3.521,90
INCREMENTI CCNL 06-09 (ART. 16 CC. 1,4)	€ 3.162,54
INCREMENTI CCNL 08-09 (ART. 5 CC. 1,4)	€ 3.064,99
PROCESSI DI DECENTRAMENTO (ART. 26 C. 1 L. F CCNL 98-01)	
RIA E MAT. EC. PERS. CESS. (ART. 26 C. 1 L. G CCNL 98-01)	€ 23.373,90
INCR DOT ORG/RIORG STAB SERV (ART26 C3 - P.FISSA CCNL 98-01)	€ 64.621,82
RID. STABILE ORG. DIRIG. (ART. 26 C. 5 CCNL 98-01)	
ALTRE RISORSE FISSE CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ	
<b>Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</b>	<b>€ 161.754,01</b>
ART 3 C 57 L662/96 ART 59 C 1 L.P DLGS446/97 - REC. EV. ICI	
ART 43 L 449/1997 - ENTR. CONTO TERZI O UTENZA O SPONSOR.	
ART 43 L 449/1997 - RISPARMI DI GESTIONE	
INTEGRAZIONE 1,2% (ART. 26 C. 2 CCNL 98-01)	€ 1.605,63
RIORGANIZZ. (ART. 26 C. 3 - PARTE VARIAB. CCNL 98-01)	
LIQUID. SENTENZE FAVOREVOLI ALL'ENTE (ART. 37 CCNL 98-01)	
SPEC. DISP. DI LEGGE (ART. 20 C. 2 CCNL 06-09)	
INCARICHI DA SOGGETTI TERZI (ART. 20, CC. 3-5 CCNL 06-09)	
ART 16 CC 4-5-6 DL 98/11 - RISP. PIANI RAZIONALIZZAZIONE	
ALTRE RISORSE VARIABILI	
<b>Risorse variabili</b>	<b>€ 1.605,63</b>
SOMME NON UTILIZZATE FONDO ANNO PRECEDENTE	
DECURTAZIONE FONDO 3.356,97 EURO (ART.1 C.3 L. E CCNL 00-01)	-€ 6.713,94
ART 1 C 456 L 147/2013 - DECURTAZIONE PERMANENTE	
ART 23 C 2 DLGS 75/2017 - DEC. FONDO RISPETTO LIMITE 2016	-€ 1.898,70
ALTRE DECURTAZIONI (20% L.R. n. 9 del 15/05/2013, art. 20, co. 1 e co. 2)	-€ 30.949,00
<b>Decurtazioni</b>	<b>-€ 39.561,94</b>
Totale	€ 123.798,00
<b>LIMITE 2016</b>	<b>€ 123.798,00</b>

**Ritenuto** necessario procedere alla costituzione del Fondo delle risorse decentrate destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e risultato area della dirigenza anno 2020 (art. 26 CCNL 23/12/1999) nel rispetto della normativa vigente, e tenendo conto del prospetto contabile sopra evidenziato;

**Visto** l'allegato 5/2 del D.Lgs 118/2011 e s.m.f. terzo capoverso che prevede che "Le spese relative al trattamento economico accessorio e premiante, liquidate nell'esercizio successivo a quello a cui si riferiscono, sono stanziare e impegnate in tale esercizio. Alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del Bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili".

**Preso Atto** che il fondo anno 2020 è determinato in € 123.798,00, come si evince dal prospetto sopra riportato, comprensivo di retribuzione di posizione e retribuzione di risultato.

**Rilevato** che l'Ente potrà, in ogni momento, procedere alla rideterminazione del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2020 nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito, anche in

considerazione del fatto che nell'attuale costituzione del fondo anno 2020 non sono state individuate le eventuali economie del fondo anno 2019 in quanto ancora non sono state liquidate le indennità di risultato per il medesimo anno;

**Rilevato** che con nota prot. 1397 del 05/05/2020 si è proceduto alla trasmissione della proposta di Determinazione avente ad oggetto "Costituzione fondo delle risorse decentrate destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato Area della dirigenza anno 2020 art. 26 del c.c.n.l. 23/12/1999", al Collegio dei Sindacale nominato con D.P. n. 266/Serv. - I/SG del 13 giugno 2017;

**Dato atto** che il Collegio Sindacale è scaduto in data 12/06/2020, e che sulla base dell'art. 1 della l.r. 28 marzo 1995, n. 22, recante "Norme sulla proroga degli organi amministrativi e sulle procedure per le nomine di competenza regionale", che ha esteso l'ambito di applicazione del D.L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 1994, n. 444, "agli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo della Regione, nonché degli enti pubblici da essa dipendenti o comunque sottoposti a tutela, controllo o vigilanza, ..." rimane in carica per ulteriori 45 giorni dalla data di scadenza sino al 28/07/2020;

**Cosiderato** che alla data di scadenza del Collegio lo stesso non ha emesso il parere sulla proposta di Determinazione avente ad oggetto "Costituzione fondo delle risorse decentrate destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato Area della dirigenza anno 2020 art. 26 del c.c.n.l. 23/12/1999";

**Atteso** che in atto non è stato rinnovato da parte della Regione Siciliana il Collegio dei Revisori dei Conti di questo Istituto, decaduto dalla carica per scadenza naturale dei termini;

**Dato atto** che il Regolamento di Contabilità adottato con delibera del Commissario ad Acta n. 28 del 08/11/2016 ed approvato con D.D.G. n. 3187 del 15/12/2016, non prevede un termine per l'espressione del parere, ma che per consolidata giurisprudenza il termine regolamentato deve essere congruo;

**Ritenuto**, comunque, congruo il termine di giorni 84 intercorrenti dalla data di trasmissione proposta di Determinazione avente ad oggetto "Costituzione fondo delle risorse decentrate destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato Area della dirigenza anno 2020 art. 26 del c.c.n.l. 23/12/1999" è che pertanto il parere si intende reso favorevolmente;

#### DETERMINA

1. Costituire il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2020 Area della Dirigenza, come da prospetto redatto dal Servizio Ragioneria, che viene quantificato in complessivi €. 123.798,00;
2. Impegnare la somma di 123.798,00 al cap. 18 del bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2020/2021.

f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIORERIA  
GENERALE

(Dott.ssa Bonanno Lucia)

f.to IL DIRETTORE

(Avv. Maria Trovato)





